

Causa Aprile c. Italia – Prima sezione – 9 marzo 2023 (ricorso n. 11557/09)

Occupazione acquisitiva – Illegittimità – Richiesta di risarcimento del danno in sede nazionale – Rigetto per prescrizione quinquennale - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 – Sussiste.

Viola l'art. 1 Protocollo 1 la condotta complessiva delle autorità italiane in un procedimento civile, intentato dalla proprietaria per l'occupazione acquisitiva di un terreno, se in esito a esso la domanda venga rigettata, per il ritenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria.

Fatto e diritto. La signora Aprile aveva subito l'occupazione di un terreno nel 1973, la quale poi si era trasformata in un'espropriazione di fatto. Ella aveva pertanto – nel 1980 - adito il tribunale di Lecce per la restituzione del terreno e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva applicato la regola dell'accessione invertita e aveva condannato l'ente espropriante al risarcimento del danno.

Senonchè nel 2002, la corte d'appello di Lecce aveva constatato che l'azione era stata avviata sette anni dopo i fatti e che pertanto il termine di 5 anni per l'azione di danno erano trascorsi. Di qui la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda. La Cassazione aveva rigettato il ricorso della signora Aprile nel 2008.

La Prima sezione – in composizione ristretta e conformemente alla sentenza Guiso-Gallisay c. Italia del 2009¹ – dichiara la sussistenza della violazione dell'art. 1 Prot. 1 per il fatto che la procedura stessa dell'occupazione acquisitiva è illegittima.

¹ V. il *Quaderno* n. 6 (2009), pagg. 24 e 143.